

Premi di risultato nel modello 730/2019

Data Articolo: 18 Luglio 2019

Autore Articolo: Antonino Salvaggio

Per spingere i dipendenti a essere più produttivi, l'azienda può prevedere il pagamento di una quota aggiuntiva allo stipendio erogata a ciascun dipendente. Stiamo parlando del cosiddetto premio di risultato. Come viene tassato e come si indica in dichiarazione dei redditi?

Il **premio di risultato** è una forma di retribuzione a tutti gli effetti e in quanto tale, dal punto di vista fiscale e previdenziale, il lavoratore dipendente deve pagarci le tasse. Le norme fiscali, tuttavia, prevedono una tassazione agevolata per le somme erogate come premio di risultato.

In particolare, dal 2016 è stato reintrodotta un **sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali** derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dal 2017 sono di importo complessivamente non superiore a 3.000 euro.

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo la data del 24 aprile 2017.

Il **limite per fruire della tassazione agevolata** viene elevato a **4.000 euro**, se nel corso del 2018 l'azienda ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017.

Le retribuzioni premiali possono essere erogate in una delle seguenti forme:

- sotto forma di **compensi per premi di risultato** o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10%;
- sotto forma di **benefit** (a richiesta del lavoratore) intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale; i benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile (non si applica nemmeno l'aliquota del 10% prevista per l'imposta sostitutiva);
- sotto forma di **auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato** (a scelta del lavoratore); in tal caso il valore di tali benefit è assoggettato a imposizione ordinaria.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, possiamo trovarci di fronte ad una delle seguenti situazioni:

- Il contribuente ha percepito compensi per **premio di risultato da più datori di lavoro** ed è in possesso di **più modelli CU tutti non conguagliati oppure** è in possesso di **modelli CU non conguagliati e altri conguagliati**. Il contribuente potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di compilazione del modello 730/2019, allora, occorre procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie CU in possesso in modo da assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le CU in possesso del contribuente.
- Altro caso è quello del contribuente che ha percepito da uno o più datori di lavoro compensi ed è quindi in possesso di **uno o più modelli di CU**, nei quali in tutto o in parte risultano compilati i campi previsti (punto 571 e 589 della CU), ma **il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti**.

Se il contribuente ritiene che la tassazione operata dal sostituto sia meno vantaggiosa può decidere di modificare la tassazione. Per farlo, deve però trovarsi in una delle seguenti condizioni.

La **prima condizione** è che deve avere interesse ad **assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per i premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva**. In questo caso, è necessario fare concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo di acconto.

La **seconda condizione** è che il contribuente deve avere interesse ad **assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria**. L'esercizio dell'opzione è possibile solo se nel 2017 ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso i suddetti compensi (entro il limite dei 3.000 o 4.000 euro) non devono essere compresi nel reddito complessivo e si calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%.

Le somme percepite per premi di risultato devono essere indicate nel **rigo C4 del modello 730/2019** e la loro indicazione è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef (rigo C14).

Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN

<http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com>